

Allegato "B" dell'Atto N. 18184 del progressivo

STATUTO

Articolo 1) Denominazione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione di Promozione Sociale denominata **"MAGICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** in forma abbreviata **MAGICA APS"**.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Del Terzo settore , l'associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di promozione sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi e negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Articolo 2) Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Pavia, Piazzale Golgi n. 19, presso il Centro Malattie Genetiche Cardiovascolari della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito della stessa città, nonché istituire sezioni staccate an-

che in altre città italiane, senza che ciò comporti modifica al presente statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3) Durata

La durata della società è illimitata

Articolo 4) Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, indicate dall'art.5 del Codice del terzo settore e specificatamente:

assistenza sanitaria, socio sanitaria e di ricerca scientifica a beneficio dei pazienti e delle famiglie con Malattie Genetiche Cardiovascolari, inclusive di Sindrome di Marfan, Sindromi di Loeys-Dietz, collagenopatie ereditarie con aneurismi aortici e di altre arterie, cardiomiopatie ereditarie e sindromi complesse con coinvolgimento cardiaco, incluse le malattie da accumulo lisosomiale, afferenti al Centro per le Malattie Genetiche Cardiovascolari, della Fondazione IRCCS di Diritto Pubblico Policlinico San Matteo di Pavia e dei loro Familiari.

L'intera attività dell'associazione è diretta esclusivamente ad arrecare beneficio alle suddette perso-

ne svantaggiate e alle loro famiglie.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile ed in particolare si propone di:

-- promuovere e favorire mediante incontri e iniziative di divulgazione un collegamento tra operatori sanitari professionali e i pazienti e i loro familiari allo scopo principale di prevenire o limitare i danni e le sofferenze causate dalla Sindrome di Marfan, Sindrome di Loeys-Dietz, ed altre collagenopatie ereditarie con aneurismi aortici ed arteriosi in genere, cardiomiopatie ereditarie, sindromi complesse con coinvolgimento miocardico, ivi incluse le malattie da accumulo lisosomiale;

-- promuovere iniziative per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche sui temi di interesse anche attraverso l'istituzione di un sito web;

-- privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;

-- aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano previsto i medesimi scopi nel loro Statuto;

-- favorire l'espletamento di ricerca scientifica traslazionale atta a trasferire in ambito clinico

tutte le nuove conoscenze derivanti dalla ricerca, anche attraverso il comodato di apparecchi di diagnostica e ricerca avanzata, a beneficio dell'implementazione diagnostica e terapeutica delle malattie oggetto dell'attività dell'Associazione;

-- concorrere a finanziamenti per progetti di ricerca a tema scientifico o sociale locali, nazionali ed internazionali pubblici o privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e che siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal menzionato Codice del terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività

di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5) Di volontari e dell'attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivi-

tà prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/200, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

6.I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della'rt.18 del D. Lgs 117/2017.

7.L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art.6 Lavoratori

Ai sensi dell'art.36 del Codice del Terzo Settore

l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 7) Ammissione e numero degli associati

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci ordinari, e comunque non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale, che aderiscono all'associazione versando la quota associativa annuale il cui importo viene determinato dal Consiglio direttivo.

Trova in ogni caso applicazione l'art.35 del Codice del Terzo Settore, e pertanto possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e/o giuridiche e/o altri enti del Terzo Settore o comunque enti senza scopi di lucro, che condividono le

finalità dell'associazione e si impegni a partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno di approvare ed osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

A tal fine, l'associazione predispone una scheda di richiesta di ammissione che deve essere compilata dal richiedente e che comprende almeno le seguenti domande :

- il motivo dell'interesse all'ammissione;
- l'eventuale disponibilità o volontà a partecipare attivamente alle attività associative;
- la consapevolezza che tutte le attività dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito, senza alcun compenso o corrispettivo ("free of charge").

La scheda di richiesta costituisce una parte integrante della domanda di ammissione e viene valutata dal Consiglio Direttivo ai fini della deliberazione di accoglimento o di diniego.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione con valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi

di trasparenza, non discriminazione e coerenza con le finalità statutarie.

A tal fine, il Consiglio Direttivo può considerare, tra gli altri, i seguenti criteri di valutazione:

- la condivisione effettiva delle finalità e dei valori dell'Associazione;
- la disponibilità del richiedente a contribuire in modo attivo o collaborativo alla vita associativa;
- la compatibilità della candidatura con le esigenze organizzative e operative dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione, In assenza di qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Lo status di associati è a tempo indeterminato, fat-

ti salvi i casi previsti dall'art.9 del presente Statuto.

Articolo 8) Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 3/7/2017 n.117
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i

libri associativi.

Al fine di esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

Le attività degli aderenti sono incompatibili con

qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Laddove l'associato fosse soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi vi sono esercitati per il tramite il legale rappresentante o soggetto da esso delegato.

Articolo 9) Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio può venir meno per esclusione, per recesso volontario, per decadenza, per morte.

Nel primo caso l'associato può essere escluso per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutarî, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali gravi.

Il Consiglio direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può propor-

re appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente; il recesso avrà effetto immediato.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo:

- trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- in caso di assenza ingiustificata a due Assemblee consecutive, purché sia stata offerta la possibilità di partecipazione anche in modalità telematica o remota.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo 10) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente ;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- il Revisore legale dei Conti, se nominato.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro

funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Articolo 11) Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano il 4 e 5 comma, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ed avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica o con ogni altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli asso-

ciati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, nonché al Revisore dei Conti e all'Organo di Controllo, se nominati.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica o mista (presenza e remoto), previa comunicazione agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con l'indicazione delle modalità tecniche di collegamento.

In tal caso, deve essere garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva possibilità di intervento, di ricevere e trasmettere documenti, e la regolare espressione del voto in tempo reale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da due Consiglieri.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio/rendiconto per cassa;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva gli eventuali regolamenti;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

-ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea altresì approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuova l'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale. Per tutto

quanto non previsto si invia all'art.25 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 51% (cinquantuno) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 12) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati, oltre ai membri di diritto.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdi-

zione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori durano in carica tre anni, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio / rendiconto per cassa del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e possono essere rieletti ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.lgsn. 117 del 2017, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo,

Almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Si applica l'art.2382 c.c.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché' a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In materia di conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori trovano applicazione le nor-

me di cui agli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 117/2017 e le ulteriori ivi richiamate. Qualora venga a mancare uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

I consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina nel proprio seno un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario cui è affidato il compito di redigere i verbali delle riunioni e di tenere i libri associativi per conto del Consiglio di Amministrazione ed un Tesoriere che custodisce somme e valori dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni tre mesi o per le deliberare in ordine al bilancio consuntivo / rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché per stabilire l'ammontare delle quote sociali.

II Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail ovvero a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in audio e/o video conferenza, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea degli associati, e pertanto a condizione che sia consentito a tutti i

partecipanti di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione

Art.13 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché da tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elabora gli indirizzi e le direttive generali

dell'Associazione;

c) la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art.13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

e) stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;

f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

i) delibera sull'assunzione di eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione;

l) propone all'approvazione dell'assemblea, qualora lo ritenesse necessario, un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al Consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art.26 del Codice del Terzo Settore.

La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 14) Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi

motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente :

- firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia dei terzi;

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

- verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;

- ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Trova applicazione l'art. 26 comma 7 D.Lgs n. 117 del 2017.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Vice-presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 15) Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e da ogni altra disposizione di Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea e scadono alla data di deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della

scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

E' compito dell'Organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

Può inoltre esercitare nei casi previsti

dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e anche da due membri supplenti.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 C.C.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo a cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo, trova applicazione l'art. 28 D.Lgs n. 117 del 2017.

Art. 16) Revisore legale dei conti

Salvo quanto previsto dal precedente articolo, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e da ogni altra disposizione di Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina uno o più revisori legali dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro

ART. 17) Patrimonio - Risorse Economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote annuali degli associati;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di privati, enti o istituzioni pubbliche e/o private;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari e fondi che saranno raccolti anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- da rimborsi e/o finanziamenti derivanti da convenzioni.

II patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dall'art. 4 del presente statuto.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività elencate all'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Trova applicazione l'art. 22 commi 4 e 5 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18) Bilancio di esercizio

L'esercizio economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Entro 120 (centoventi) giorni o in caso di proroga straordinaria 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione o,

qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, un rendiconto finanziario per cassa, redatto nei modi di Legge.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Trova applicazione per quanto previsto, l'art. 13 del citato D.Lgs. 117/2017 (in materia di bilancio e suo deposito) e, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 117/2017 in tema di bilancio sociale.

ART.19) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Collegiale di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

ART.20) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione per delibera dell'assemblea o per altre cause previste dalla Legge, l'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima sia in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispongono lo scioglimento e con il medesimo quorum, e secondo quanto previsto dagli artt.9 e 50 del Codice del Terzo Settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 21) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, le norme del codice civile e le relative

disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

Firmato:

Alessandro Rasetta

Monica Di Giorgi Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.